



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20090** – **Vimodrone**
Telefono **02250771** – Fax **022500316**
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**
Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

CENTRALE UNICA COMMITTENZA

Registro Interno n. 4

Registro Generale n. **124**

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
CENTRALE UNICA COMMITTENZA**

Assunta nel giorno 05-03-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER AVVIO PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA STRUMENTALI DI GESTIONE DELLA PALESTRA DI VIA PIAVE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO C.U.C.

Premesso che il Comune di Vimodrone – settore servizi alla persona necessita di acquisire con urgenza il servizio avente ad oggetto attività strumentali di gestione della palestra di via Piave

Dato atto come il Responsabile unico di procedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il Dott Roberto panigatti ;

Preso atto che il Comune di Vimodrone con determinazione registro generale n. 121 del 03/03/2020 ha evidenziato di aver verificato che per detta acquisizione non sussistono al momento convenzioni Consip o della centrale regionale di riferimento attive e pertanto ha deciso di porre in essere una procedura di affidamento autonoma, individuata, data l'urgenza di procedere, nella procedura di cui all'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2019 da svolgere sul sistema telematico messo a disposizione dalla regione Lombardia ossia la piattaforma Sintel approvando all'uopo gli elaborati progettuali e assumendo la determinazione a contrarre da cui risulta che:

- l'istituto che si intende utilizzare è l'appalto di servizio, all'interno del quale sono state enucleate una serie di prestazioni tutte riconducibili ad una unica prestazione principale riconducibile ai servizi di gestione di impianti sportivi rientranti nel cpv 92610000 , dando atto che detto cpv è ricompreso nell'allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 ossia servizi di cui agli artt. 140,143 e 144 del D.lgs. n. 50/2016 nella categoria dei “servizi amministrativi, sociali in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura, per i quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 50/2016 per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI sez. IV , applicandosi altresì la

disciplina di cui all'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 per gli importi sotto soglia . Si è reputato di dimensionare detto appalto per mesi 36 con scansioni temporali maggiormente declinate nel capitolato cui si rinvia;

- si è effettuato il quadro economico dell'appalto e la stima dei servizi, contenuto nell'ambito degli atti progettuali, da cui si ricava che il dimensionamento economico complessivo , da porre a base di gara, è di euro 57.000,00 oltre IVA. Si è valutato che non sussistono rischi per la sicurezza da interferenza e quindi gli oneri ad essa afferenti sono pari a 0. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 l'importo posto a base comprende i costi della manodopera che si sono stimati pari a euro 45.600,00 calcolati sulla base degli elementi indicati nel progetto di servizio;

- Le attività sono contabilizzate a corpo;

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 non si riesce a suddividere l'appalto in lotti in quanto le attività in esso dedotte saranno effettuate all'intero di un unico immobile e sotto il profilo prestazionale necessitano di una gestione congiunta e integrata, tenuto conto altresì del ridotto dimensionamento economico, che in caso di suddivisione in lotti sarebbe antieconomico;

- relativamente all'oggetto dell'appalto, si rinvia a quanto indicato nel capitolato e si rileva come i servizi dedotti nello stesso si ritiene applicabile non sussistano criteri ambientali minimi (CAM) per servizio di pulizia adottati con DM 24/05/2012, pubblicato nella G. U. n. 142 del 20/06/2012. Inoltre, con riferimento all'applicazione della clausola sociale si rileva la non operatività della stessa, data la peculiarità della tipologia del servizio e degli operatori che lo gestiranno, effettuato nella maggior parte dei casi da personale volontario afferente agli operatori ;
- si è deciso, alla luce del decreto n. 32/2019 che ha innovato, tra le altre disposizioni , anche l'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, di stabilire quale quota massima del subappalto la percentuale del 40%;
- per la scelta del soggetto cui affidare l'esecuzione dell'appalto di che trattasi, come sopra accennato, si è deciso di attivare la procedura ex art. 36 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 ed a tal fine il Comune ha svolto una indagine di mercato di cui ha trasmesso le risultanze e gli operatori da invitare
- di fissare quale criterio di valutazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 secondo il miglior rapporto qualità (assegnando n. 70 punti) e prezzo (assegnando n. 30 punti) stabilendo i criteri e sub criteri di valutazione per l'offerta tecnica e fissando per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica la formula bilineare prevendendosi le riparametrazioni secondo quanto indicato negli elaborati progettuali cui si rinvia

Rilevato come per l'individuazione degli operatori economici da consultare con determinazione registro generale 999 del 23/12/2019 è stata attivata l'indagine di mercato, mediante la pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma telematica Sintel di un avviso di manifestazione di interesse per almeno 15 giorni . L'esito della indagine di mercato è contenuto nel verbale, trasmesso dal servizio gestione e sviluppo risorse umane in cui sono enucleati gli operatori economici da invitare e che per motivi di riservatezza contenuti nell'articolo 53 del D.lgs. n. 50/2016;

Determinazione CENTRALE UNICA COMMITTENZA n.4 del 05-03-2020 COMUNE DI VIMODRONE

Dato atto come il Comune ha demandato l'espletamento di questa gara all'Ufficio Comune operante come centrale unica di committenza, costituito a seguito di accordo consortile nella forma della convenzione prevista dall'articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Vimodrone, Comune di Cassina de' Pecchi e Comune di Rodano e approvata dai rispettivi Consigli Comunali (da ultimo con deliberazione C.C. n. 89 del 19/12/2019 adottata dal Comune di Vimodrone, deliberazione C.C. n. 6 del 28/01/2020 adottata dal Comune di Cassina de' Pecchi, deliberazione C.C. n. 64 del 19/12/2019 adottata dal Comune di Rodano) in linea con quanto previsto dall'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare con gli atti sopra citati si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (di seguito nel presente atto per brevità anche "CUC") con sede presso il Comune di Vimodrone, che avrà la funzione di stazione appaltante, in nome e per conto dei Comuni associati, per tutte le procedure che, in base alla citata convenzione, i medesimi Comuni associati demanderanno alla stessa, e si è disciplinata la suddivisione delle competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune. Sinteticamente, tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 della citata convenzione, vi è l'approvazione del progetto dell'acquisizione da effettuare e l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come CUC ai sensi dell'articolo 4 della citata convenzione vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino proposta di aggiudicazione, demandando invece, alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione;

Rilevato come, sulla base degli elementi e delle prescrizioni contenute nel progetto di servizio e nella determina a contrarre approvati con la determinazione sopra citata dal Comune si sono predisposti gli atti per poter avviare la procedura di valutazione di cui all'articolo 36 comma 2 lettera b) sul sistema di intermediazione telematica messo a disposizione dalla Regione Lombardia piattaforma Sintel, costituiti dalla lettera di invito con relativi allegati (All. 1 domanda di partecipazione, All. 1bis DGUE, All. 2 dichiarazione per copia conforme, All. 3 Modalità tecniche utilizzo Sintel, All. 4 avalimento, All. 5 tabella garanzia provvisoria, tutti atti che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Per quanto concerne il DGUE, conclusa la fase di sperimentazione del servizio per la compilazione del Documento di gara elettronico (ESPD), fornito dalla Commissione europea, in linea con il comunicato dell'Agid del 10/05/2019, per questa procedura, si è fatto riferimento alle Linee guida n. 3 del 18/07/2016 a cura del Mit per la compilazione del modello di formulario di DGUE, utilizzando l'apposito file editabile, in attesa dell'attivazione dei servizi di produzione del DGUE nazionali. Per la fissazione del termine per la ricezione delle offerte, si è valutato ragionevole prevedere la data del 23 gennaio 2020, data l'urgenza di procedere palesata dal Comune di Vimodrone;

Verificato come:

- utilizzando per la procedura di che trattasi un sistema telematico, con riguardo alla registrazione al Sistema AVCPass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici si rileva che la Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Visto che alla

data di attivazione della presente procedura non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, la Consip effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali inerenti la presente iniziativa con le modalità descritte negli atti di gara.

- l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza è legittimato ad attivare la procedura di acquisizione di che trattasi in quanto stazione appaltante qualificata avendo ottenuto il seguente codice AUSA: n. [0000543575](#)

Ritenuto di acquisire il codice CIG e provvedere al pagamento del conseguente contributo Anac . A tal fine:

- il CIG sarà assunto a nome del Rup dott. Roberto Panigatti operante all'interno dell'Ufficio comune CUC per il tempo necessario all'espletamento della procedura di che trattasi e poi, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando la procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio per quanto concerne la fase di esecuzione del servizio e cureranno tutti gli obblighi informativi verso l'ANAC e osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza;
- sulla base della deliberazione di ANAC n. 1174 del 19/12/2018 , il contributo ANAC a carico della Stazione appaltante è fissato nell'importo di euro 30,00 tenuto conto del valore indicato nella determinazione sopra citata registro generale n. 121 del 03/03/2020;
- per procedere al pagamento del contributo Anac è in corso di assunzione l'adozione di apposita determinazione di impegno di spesa;

Viste:

- la delibera di C.C. n. 85 del 19/12/2019 di approvazione della nota di aggiornamento DUP 2020/2022;
- delibera di C.C. n. 86 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la delibera di G.C. n.211 del 23/12/2019 di assegnazione delle dotazioni di competenza PEG triennio 2020-2022;

Dato atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile dell'Ufficio come operante come CUC;
- si è effettuato l'accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC;

Visti:

- il DPR 207/2010 e s.m.i per le parti ancora in vigore;
- il DLgs. n. 267/2000;

- il DLgs 18/04/2016 n.50;

In esecuzione del Decreto Sindacale n° 6 del 20/05/2019 con il quale è stato attribuito alla Dott.ssa Chiara Gregorini l'incarico di Responsabile del Settore contratti ed affari legali e della Centrale Unica di Committenza;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di gara allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e segnatamente la bozza di lettera di invito con relativi modelli di dichiarazione ((all. 1 domanda di partecipazione, all. 1bis DGUE, all. 2 dichiarazione per copia conforme, all. 3 Modalità tecniche utilizzo Sintel, all. 4 avalimento, all. 5 tabella garanzia provvisoria) per poter procedere allo svolgimento della procedura di valutazione ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento delle attività strumentali di gestione della palestra di via Piave del Comune di Vimodrone da svolgersi sulla piattaforma SINTEL di Aria s.p.a. Lombardia, per conto del Comune di Vimodrone
2. Di prendere atto degli operatori da consultare e degli elaborati progettuali e della determinazione a contrarre approvati con determinazione registro generale n 121 del 03/03/2020;
3. Di procedere ad effettuare il pagamento del contributo Anac per l'assolvimento della tassa Anac e di richiedere il codice Cig, dando atto che:
 - a) per quanto concerne l'importo necessario per il pagamento della tassa Anac, evidenziato sopra, questo risulta essere oggetto di apposito atto di impegno di spesa di cui alla determinazione R.G. n. 123 del 03/03/2020 e si procederà alla liquidazione allorquando verrà contabilizzato da ANAC mediante il MAV quadrimestrale di competenza o mediante il sistema telematico di pagamento PAGOPA non appena disponibile;
 - b) per quanto concerne l'acquisizione del CIG, questo sarà assunto a nome del Rup Dott Roberto Panigatti operante all'interno dell'Ufficio comune CUC per il tempo necessario all'espletamento della procedura di che trattasi e poi, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando la procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio per quanto concerne la fase di esecuzione del servizio e che cureranno tutti gli obblighi informativi verso l'ANAC e osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza.
4. Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio segreteria e all'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Vimodrone per gli adempimenti di competenza.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Gregorini Chiara